



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

**REGOLAMENTO PER LE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DAL CONSERVATORIO**

**Art. 1**

*(Finalità e natura della collaborazione)*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e regionale in materia di diritto allo studio, il Conservatorio, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, offre agli stessi la possibilità di svolgere attività remunerata di collaborazione ai servizi rivolti all'utenza studentesca, con esclusione di quelli inerenti all'attività di docenza e di quelli che comportano l'assunzione di responsabilità amministrative, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
2. Le forme di collaborazione degli studenti, di cui Al citato art. 11, possono essere attivate per lo svolgimento di servizi, senza alcuna responsabilità amministrativa, nelle seguenti aree:
  - A. supporto alla produzione artistica;
  - B. supporto all'attività della biblioteca;
  - C. supporto gestione programmi UE nazionali e internazionali e varie iniziative di cooperazione interuniversitaria;
  - D. attività connesse all'accoglienza, all'informazione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti;
  - E. collaborazione alla gestione di laboratori didattici e aule multimediali, anche in riferimento alle esigenze di studenti portatori di handicap;
  - F. supporto alle attività connesse all'organizzazione dei rapporti esterni del Conservatorio;
  - G. partecipazione ad *ensemble* orchestrali, collaborazione per il completamento e/o l'accompagnamento di gruppi strumentali/vocali.
  - H. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni.
3. Per l'attribuzione delle collaborazioni verrà emanato un apposito, puntuale e completo bando, con decreto del Direttore secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

**Art. 2**

*(Modalità di presentazione delle richieste)*

1. I professori, i maestri e le strutture accademiche che intendano assicurare con l'apporto di studenti i servizi di cui all'art. 1 presentano entro il 30 settembre di ciascun anno richiesta al Direttore indicando:



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

- a) il dipartimento o la struttura richiedente;
- b) le attività per le quali si chiede l'assegnazione;
- c) l'orario presumibile richiesto allo studente collaboratore, nel caso siano previsti servizi presso gli uffici o presso la biblioteca;
- d) descrizione dei servizi da assegnare agli studenti;
- e) il numero di ore e di unità complessivamente richieste per anno accademico per ciascun servizio (al massimo 200 ore per ciascuna unità richiesta);
- f) le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti, che non possono fondarsi sulla carenza di personale e non può essere relativa ad attività di docenza, come disposto dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ma deve assumere carattere di accrescimento professionale per i candidati oltre che nell'interesse del Conservatorio;
- g) le capacità richieste agli studenti dei quali è prevista la collaborazione. Tali particolari capacità dovranno essere accertate con l'introduzione di una prova di idoneità nel bando per la presentazione delle domande di collaborazione, di cui al successivo articolo 4.

**Art. 3**

*(Modalità di svolgimento delle attività)*

1. La collaborazione dovrà svolgersi sotto il diretto controllo dei responsabili delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, ai quali spetta l'obbligatoria valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati.

**Art. 4**

*(Procedura)*

1. La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle seguenti procedure:

- a) il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, provvede a determinare ed assegnare le risorse alle attività di collaborazione. Il Direttore provvede a emanare e rendere pubblico, attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 21 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle modalità di formulazione della graduatoria di cui all'art. 8;
- b) nel bando, da emanare tempestivamente e comunque non oltre il 31 ottobre, dovranno essere specificati:
  - I. gli elementi di cui alle lettere a), d), e), g) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
  - II. il numero di collaborazioni previste per ciascuna tipologia, di cui al precedente art. 1, comma 1;
  - III. le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5;
  - IV. la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 6;
  - V. le modalità di formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 7.

2. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il *fac-simile* della domanda alla quale gli studenti devono attenersi oltre a sottoscriverlo ai sensi del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 445.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

### **Art. 5**

*(Requisiti di ammissione)*

1. Sono requisiti di ammissione per gli studenti:
  - a) la regolare iscrizione alla data di presentazione della domanda, con riferimento all'anno accademico indicato nel bando;
  - b) per i soli studenti iscritti al secondo o al terzo anno dei corsi accademici di primo livello e per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello, aver ottenuto almeno il 40 per cento, dei crediti previsti dal *curriculum* degli studi fino all'anno di iscrizione nel quale viene presentata la domanda (gli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono aver ottenuto almeno il 75 per cento dei crediti complessivi del *curriculum*). Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al bando;
  - c) essere maggiorenni.
2. Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:
  - a) studenti che si trasferiscano ad altro Conservatorio, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
  - b) studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
  - c) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
  - d) studenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del servizio svolto in anni precedenti per il medesimo profilo.

### **Art. 6**

*(Commissioni giudicatrici)*

1. La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione composta da tre membri titolari più uno o più supplenti (subentranti in caso di assenza dei titolari), nominata con decreto del Direttore. Della commissione possono far parte sia professori sia personale amministrativo con competenze coerenti con l'oggetto del bando.
2. La funzione di presidente della commissione deve essere affidata a un professore.

### **Art. 7**

*(Formulazione delle graduatorie)*

1. Le commissioni di cui all'art 6 del presente "Regolamento" formulano le graduatorie provvisorie entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
2. I reclami avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati, in forma cartacea presso l'ufficio protocollo o tramite indirizzo Pec indicato nel bando, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla loro pubblicazione nell'albo.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

3. Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni saranno formulate secondo i seguenti criteri:
- a) sarà attribuito un punteggio alla carriera corrispondente alla media ponderata dei voti conseguiti, espressa in trentesimi, per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello. Per gli studenti iscritti ai corsi ex ordinamentali e per quelli al I anno dei corsi accademici di I e II livello, il punteggio sarà attribuito con riguardo a:
    - studenti iscritti ai corsi ex ordinamentali: il voto conseguito nell'ultimo esame della disciplina principale sostenuto (compimento o passaggio) moltiplicato per 3;
    - studenti iscritti al I anno dei corsi accademici di I e II livello: il voto conseguito nell'esame di ammissione;
  - b) alla prova di idoneità, quando prevista (i cui contenuti, differenti per ciascuna tipologia di attività di collaborazione, sono specificati nel bando emanato annualmente) sarà attribuito un punteggio in trentesimi. Saranno considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30.
4. Nella graduatoria, formulata sommando i punteggi di cui al comma 4, in caso di parità precede lo studente in condizioni economiche maggiormente disagiate (ISEE inferiore) in caso di ulteriore parità precede lo studente più giovane d'età. Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Direttore. Avverso il provvedimento definitivo è possibile ricorso entro 60 giorni al Tar della sede di Roma o alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

### **Art. 8**

#### *(Affidamento della collaborazione)*

1. L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:
- a) generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
  - b) la struttura o le strutture presso le quali viene prestata la collaborazione;
  - c) il/i responsabile/i dei servizi nell'ambito dei quali essa si svolge;
  - d) oggetto della collaborazione;
  - e) durata della collaborazione (in ore);
  - f) il corrispettivo economico e le relative modalità di pagamento, da effettuarsi all'esito della prestazione, subordinatamente alla presentazione di una relazione sull'efficace svolgimento dell'incarico rilasciata dal responsabile delle strutture di assegnazione o dai professori che si avvalgono delle collaborazioni;
  - g) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dello studente collaboratore; l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
  - h) la dichiarazione che il corrispettivo è esente da imposte;
  - i) l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi della normativa vigente;



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

- j) la dichiarazione in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni;
- k) l'impegno all'osservanza del codice di comportamento adottato dal Conservatorio.

**Art. 9**

*(Durata della collaborazione)*

1. La prestazione collaborativa concessa allo studente può essere pari a un massimo di 200 ore e, salvo motivate deroghe, non deve superare le 6 ore giornaliere.

**Art. 10**

*(Periodo di fruizione e corrispettivo)*

1. Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte, compatibilmente con le esigenze delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate proroghe fino al 31 dicembre.
2. La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato dall'applicazione di importi orari determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto del principio di congruità e nei limiti previsti dalla legge.

**Art. 11**

*(Adempimenti del responsabile della struttura o del professore)*

1. Oltre a quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 8, è compito del responsabile della struttura:
  - a) assicurare allo studente le condizioni per una proficua attività di collaborazione, fornendogli le necessarie istruzioni e disposizioni e favorendo il suo inserimento nella struttura;
  - b) assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore;
  - c) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, formulare all'amministrazione la richiesta di risoluzione del contratto.

**Art. 12**

*(Obblighi dello studente)*

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

2. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo, preferibilmente informatizzato, messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal professore con cui collabora.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento: *“Lo studente dovrà concorrere a un’efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dal Conservatorio e a un’efficace erogazione dei servizi forniti dal medesimo; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura o del professore cui compete il coordinamento dell’attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i professori, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all’istituzione e alla funzione primaria, culturale, musicale di prestigio che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dal Conservatorio all’attività didattica e di ricerca e ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità ed il decoro”.*

**Art. 13**

*(Cause di rinvio, sospensione e risoluzione del rapporto di collaborazione)*

1. L’inizio dell’attività di collaborazione è rinviato ovvero sospeso in caso di malattia dello studente.
2. Lo svolgimento dell’incarico può essere rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l’apposita documentazione giustificativa. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione concessi lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, lo stesso è risolto di diritto. Il responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o i professori con i quali collabora comunicheranno all’amministrazione la necessità di risolvere il contratto e questa invierà un candidato idoneo in sostituzione del precedente.
3. Il contratto di collaborazione si risolve, inoltre, di diritto per:
  - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Conservatorio;
  - b) accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni richieste;
  - c) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell’ammonizione;
  - d) consenso delle parti;
  - e) impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
  - f) perdita dello *status* di studente prima dell’inizio della collaborazione in quanto diplomato.
4. Nell’ipotesi di risoluzione è riconosciuta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata dietro presentazione di positiva relazione di quanto fino a quel momento svolto del responsabile delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni.

**Art. 14**

*(Cessazione della collaborazione)*



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"  
00187 Roma - Via dei Greci, 18  
[www.conservatoriosantacecilia.it](http://www.conservatoriosantacecilia.it)

1. Al termine indicato nell'atto iniziale la collaborazione cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
2. La collaborazione cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente al Conservatorio, anche se questa preceda il termine finale inizialmente previsto. Lo studente interessato può chiedere all'organo che gli ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione, con conseguente cessazione della stessa e dei connessi reciproci obblighi ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo

**Art. 15**

*(Dati personali)*

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla procedura saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679, cd GDPR. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Conservatorio e, in particolare, per tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando di concorso.
2. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della d.lgs. n. 196 del 2003 e delle norme adottate dal Conservatorio a tutela degli stessi.

**Art. 16**

*(Digitalizzazione dei procedimenti e della documentazione)*

1. Il Conservatorio nell'espletamento dei procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento agisce prioritariamente mediante strumenti informatici e telematici.
2. Il Conservatorio assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti e dell'informazione attinenti al presente regolamento in modalità digitale e, a tal fine la Direzione organizza i propri servizi nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli studenti, dei professori e dei terzi, anche mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione previste dal Codice dell'amministrazione digitale in uso presso il MUR, il MEF o loro soggetti strumentali.

**Art. 17**

*(Controlli e sanzioni)*

1. Il Conservatorio controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salva in ogni caso l'applicazione delle responsabilità civili e penali.

Roma,

Il Commissario Presidente